

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 16/05/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 10 aprile 2013, n. 98

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - "Variante Urbanistica al PRG per la ritipizzazione di area a seguito di sentenza del TAR n. 1133/2011" nel Comune di Foggia - Autorità Procedente: Commissario ad acta nominato con sentenza TAR n. 1133/2011.

L'anno 2013 addì 10 del mese di Aprile in Modugno (Bari), nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal predetto Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premessa

Con nota prot. n. 62203 del 29.06.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5715 del 13.07.2012, il Segretario Generale del Comune di Foggia, per conto del Commissario ad acta nominato con sentenza del TAR n. 1133/2011 (di seguito Commissario ad acta) presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS per la "Variante Urbanistica al PRG per la ritipizzazione di area nel Comune di Foggia a seguito di sentenza del TAR n. 1133/2011", con allegata la seguente documentazione, su supporto informatico:

- Rapporto ambientale preliminare "Verifica di assoggettabilità a VAS", anche su supporto cartaceo;
- Ortofoto con individuazione dell'area;
- Stralcio catastale:
- Stralcio PRG:
- Relazione geologica;
- Deliberazione del Commissario ad acta del 05.06.2011 di adozione della variante.

Con nota prot. n. 6580 del 10.08.2012, ai fini della consultazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., quest'Ufficio comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti Soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia Servizio Urbanistica, Servizio Assetto del Territorio, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche;
- Provincia di Foggia Settore Ambiente, Settore Assetto del Territorio;
- Comune di Foggia Servizio Urbanistica;
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia;

- ASL di Foggia;
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Foggia;
- Autorità di Bacino della Puglia.

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., all'Autorità competente nonchè al Comune di Foggia ed all'Autorità procedente, il Commissario ad acta presso il Provveditorato Interregionale per le OO.PP, invitando quest'ultimo a trasmettere, qualora lo ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nell'ambito della consultazione.

Con nota prot. n. 9091 del 27.08.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7074 del 07.09.2012, il Provveditore Interregionale per le OO.PP comunicava il domicilio del Commissario ad acta a cui recapitare le comunicazioni.

Con nota prot. n. 10350 del 30.08.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7226 del 12.09.2012, l'Autorità di Bacino della Puglia comunicava che "dall'analisi del rapporto ambientale preliminare risulta che l'area interessata dall'intervento è lambita da alcuni reticoli cartografati su carta IGM 1:25000, per il quale sono richieste le opportune valutazioni di carattere idraulico ai sensi degli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI".

Con nota prot. n. 7397 del 17.09.2012, ai fini della consultazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., quest'Ufficio comunicava ai Soggetti Competenti in materia Ambientale consultati l'indirizzo del Commissario ad acta a cui trasmettere i propri contributi.

Con nota prot. n. 13627 del 26.09.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8606 del 19.10.2012, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia precisava che il parere previsto dalle norme contenute nel DPR n.233/2007 verrà rilasciato in seguito alla precisazione degli estremi dei vincoli eventualmente gravanti sull'area in esame.

Con nota prot. n. 14637 del 15.10.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8831 del 24.10.2012, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia ritrasmetteva il contenuto della precedente nota.

Con nota prot. n. 58769 del 05.11.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9370 del 08.11.2012, il Dipartimento Provinciale di Foggia dell'ARPA Puglia comunicava che "l'inserimento di strutture edilizie nell'area comporta un incremento delle superfici impermeabili per cui si ritiene utile un approfondimento di tale aspetto dal punto di vista delle ricadute ambientali ed in particolare per quanto attiene la regimentazione delle acque meteoriche", e che risulta "necessaria una verifica dell'impatto cumulativo determinato da analoghi interventi nella stessa area urbana", tuttavia riteneva che "dalle informazioni risultanti dalle attività svolte da questo Dipartimento non risultano particolari criticità sulle matrici ambientali che abbiano interessato le aree oggetto della variante urbanistica".

Con nota prot. n. 10219 del 19.09.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8363 del 16.10.2012, il Provveditore Interregionale per le OO.PP trasmetteva a quest'Ufficio e al Commissario ad acta la nota del Servizio regionale Reti e Infrastrutture per la Mobilità, con cui lo stesso inviava il proprio contributo in merito alla variante in oggetto riferendo che "gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente".

Con nota del 28.09.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 1182 del 5.02.2012, la società proponente LUME s.r.l. trasmetteva all'Autorità di Bacino, al Comune di Foggia, a quest'Ufficio e al Commissario ad acta una relazione tecnica illustrativa relativa a quanto rilevato dalla stessa AdB.

Con nota prot. n. 1252 del 28.01.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 1781 del 18.02.2012, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia trasmetteva il proprio contributo comunicando che "le aree interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004". Infine la stessa Soprintendenza rappresentava che "per quanto di competenza e relativamente ai lavori che comportano asporto di terreno al di sotto delle

quote di campagna e stradali attuali, non ravvisa motivi ostativi alla costruzione delle opere in progetto, a condizione che venga trasmesso con congruo anticipo, il piano dei lavori alla Scrivente per consentire gli opportuni controlli in corso d'opera da parte del personale tecnico-scientifico del Centro Operativo per l'Archeologia della Daunia di Foggia".

Considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il Commissario ad acta nominato con sentenza TAR n. 1133/2011;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008);
- l'Organo competente per l'approvazione è la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980. Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della "Variante Urbanistica al PRG per la ritipizzazione di area a seguito di sentenza del TAR n. 1133/2011" nel Comune di Foggia sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Oggetto del presente provvedimento è la "Variante Urbanistica al PRG per la ritipizzazione di area nel Comune di Foggia a seguito di sentenza del TAR n. 1133/2011", così come trasmesso dal Comune di Foggia per conto del Commissario ad acta con nota prot. n. 62203 del 29.06.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5715 del 13.07.2012.

Dal Rapporto Ambientale Preliminare si rileva che l'area interessata dalla variante, di superficie complessiva di circa 2.466 mq, è localizzata nella parte sud occidentale del comune di Foggia ed è delimitata da strade comunali (via Benedetto Croce, via Maria de Prospero e traversa via Maria de Prospero).

Dalla Deliberazione del Commissario ad acta n. 141/2011 si evince che la variante consiste nella ritipizzazione da area a "Zona SP Attrezzature Pubbliche di Quartiere, Verde Pubblico Esistente - Verde Pubblico Via B. Croce", a "Zona B2.2 - edilizia residenziale indipendente dai confini degli isolati, nuova". Tale zonizzazione è di cui all'art.34.2b delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative e modificative:

- Indice di fabbricabilità fondiaria: massimo mc/mq 7,00.
- Altezza massima 27,00 fatto salvo il rispetto delle norme antisismiche;
- Distanze minime dai confini: 5,00 mt. o sul confine in aderenza con altri fabbricati previo assenso dei proprietari confinanti;
- Distanze minime dalle strade: 5,00mt.;
- Distanze minime tra fabbricati: 0,00 o pari all'altezza del fabbricato più alto;
- Rapporto di copertura: 70%."

Gli interventi possibili alla luce della ritipizzazione proposta saranno:

- edifici residenziali di volumetria massima pari a 17.262 mc per un'altezza di 27 m,
- realizzazione delle urbanizzazioni in relazione agli abitanti insediabili, pari a circa 172, così suddivise:
- 432 mg di parcheggi pubblici
- 172 mg di viabilità (circa il 7% dell'area totale)

Per quanto riguarda le ulteriori superfici a standard nella delibera del Commissario ad Acta "si prescrive la cessione gratuita a titolo di perequazione e standard in favore del Comune di Foggia delle p.lle 976, 138 e 143 (ndr. pari a 735 mq) e di parte delle aree ritipizzate sino a raggiungere la superficie complessiva di 1.554,00, con facoltà da parte della Ditta proprietaria di monetizzarla in toto o in parte."

Nel RAP si riferisce che "nell'area in esame sono disponibili tutte le principali reti tecnologiche (energia elettrica, rete di distribuzione acque potabili e raccolta acque reflue, telecomunicazioni, ecc.), e quindi dal punto di vista logistico non si rilevano problemi per gli allacciamenti" (pag. 20).

La variante stabilisce un quadro di riferimento unicamente per la progettazione esecutiva che attuerà le previsioni della stesso. I progetti inquadrati dal piano, così come descritti nel RAP, non rientrano nelle fattispecie soggette alla normativa della VIA, salvo verifica da parte dell'Autorità procedente prima dell'attuazione del piano. Relativamente a piani/programmi e normativa di livello comunale e sovraordinata, si fa riferimento al PUTT/p, al PAI, al PTA, al PRG, al Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo, al Piano Generale del Traffico Urbano e Piano Urbano della Mobilità, al Piano Comunale di Protezione Civile, analizzando la situazione vincolistica esistente e le eventuali interferenze con le previsioni e gli interventi programmati da tali piani. Della situazione vincolistica si riferisce di seguito, mentre della programmazione si dichiara che "l'area non è interessata da pianificazioni/programmazioni relative" (pag. 24), eccetto per il Piano Comunale di Protezione Civile che individua l'area in oggetto della variante fra le "aree di attesa (...) che potranno essere confermate, modificate o sostituite in seguito all'insediamento dei Responsabili delle funzioni di supporto" (pag. 25).

La pertinenza del Piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiede principalmente nelle scelte progettuali che devono essere orientate alla sostenibilità ambientale.

I problemi ambientali pertinenti al Piano sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali (consumo di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti).

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE

L'area si presenta attualmente "in stato di abbandono da molti anni (ad eccezione di un fabbricato recintato), incolta, priva di vegetazione spontanea complessa (alberi, arbusti, ecc.) e totalmente interclusa in ambiti edificati" (pag. 22). Inoltre "è inserita in una parte della città pienamente urbanizzata caratterizzata dalla presenza di numerose attrezzature urbane (sport, religiose, scolastiche...) e territoriali come la sede della facoltà di Agraria dell'Università di Foggia" e "si attesta a chiusura di un lungo percorso a verde che si è realizzato secondo le previsioni di PRG" (pag. 10).

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto da quanto contenuto nel Rapporto Ambientale Preliminare, da quanto segnalato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso della consultazione, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area di intervento:

- non è direttamente interessata da beni storico-culturali vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, come confermato, nell'ambito della consultazione, dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia con nota prot. n. 1252 del 28.01.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 1781 del 18.02.2012;
- non è direttamente interessata da vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004, ed è interna ai "territori costruiti" del PUTT/p (pag. 23).

Si rileva che a tal proposito non è pervenuto il contributo definitivo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, sarà pertanto necessario che il Comune di Foggia, per conto del Commissario ad acta, comunichi alla stessa Soprintendenza l'assenza di beni culturali e paesaggistici vincolati.

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa

comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale,
- non è interessata da siti della Rete Natura 2000 o da aree IBA;
- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p o dal quadro conoscitivo elaborato nell'ambito del PPTR.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, per l'area di intervento:

- non è interessata da aree perimetrate dal PAI, come confermato dalla stessa Autorità di Bacino con nota prot. n. 10350 del 30.08.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7226 del 12.09.2012, tuttavia, nella stessa nota l'AdB segnalava che "dall'analisi del rapporto ambientale preliminare risulta che l'area interessata dall'intervento è lambita da alcuni reticoli cartografati su carta IGM 1:25000, per il quale sono richieste le opportune valutazioni di carattere idraulico ai sensi degli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI"; nel merito, con nota del 28.09.2012, la società proponente LUME s.r.l. ha trasmesso una relazione tecnica illustrativa nella quale si riporta che "in realtà il canale non esiste più in quanto l'area è stata completamente urbanizzata da oltre trent'anni mediante la realizzazione di strade, marciapiedi e finanche la fogna bianca per il recupero e decorso delle acque piovane. Le caditoie infatti, risultano essere presenti sulla via Benedetto Croce e via Maria de Prospero, come da tavola allegata", ed inoltre che la stessa AdB, nel redigere la Carta Idrogeomorfologica, "non ha evidenziato alcun reticolo in quanto inesistente";
- è classificata, come tutto il comune di Foggia, come "zona 2 a media sismicità", ai sensi dell'OPCM 3274/03, pertanto soggetta alle disposizioni normative del Capo IV del DPR n. 380/2001; a tal proposito non risulta pervenuto, nell'ambito della consultazione con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale, il contributo dell'Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Foggia e sarà pertanto necessario acquisire il parere previsto dall'art. 89 del DPR n. 380/2001.

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento:

- non rientra in zone perimetrate dal Piano di Tutela delle Acque.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti.

- Dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il comune di Foggia è dotato di impianto di depurazione che, dai dati del PTA, risulta dimensionato per 187.200 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 206.074. Sempre nel PTA (programma delle misure giugno 2009), e confermato dal Piano d'Ambito 2010-2018 dell'ATO Puglia, è previsto un ampliamento/adeguamento di tale impianto da effettuare entro il 2015, del quale tuttavia non vengono fornite indicazioni.
- Dal punto di vista della produzione e smaltimento dei rifiuti, si segnala, dai dati disponibili sul sito istituzionale del Servizio regionale Rifiuti e Bonifiche, che il Comune di Foggia ha evidenziato, nel corso del 2011, una percentuale di raccolta differenziata solo del 2,947% a fronte del 9,033% del 2010, con una produzione di rifiuti in aumento e pari a 49,348 Kg/ab/mese.
- Dal punto di vista della qualità dell'aria e del clima acustico, si segnala la presenza dell'asse viario di scorrimento via Benedetto Croce, definita nel RAP "strada interquartiere", posto perimetralmente all'area di intervento che costituisce fonte di emissioni atmosferiche ed acustiche dovute al traffico veicolare. In linea generale nel RAP si riferisce che "il quadro emissivo del comune di Foggia, desunto dai report dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia), è caratterizzato da una prevalenza delle emissioni dovute al trasporto su strada che è certamente la causa principale dell'inquinamento atmosferico locale" (pag. 15). Infine si segnala che il Comune di Foggia è dotato di pianificazione acustica ed in relazione alla Zonizzazione Acustica comunale "l'area in oggetto è inclusa in Classe II- Aree prevalentemente residenziali" (pag. 17).

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE

Riguardo alla valutazione degli impatti, legati principalmente all'aumento di consumi energetici e di risorse idriche, alla produzione di acque reflue, di rifiuti, emissioni in atmosfera da riscaldamento e da traffico indotto, al consumo di suolo ed incremento delle superfici permeabili, all'ingombro dei volumi fuori terra, rumore da traffico indotto, nel RAP vengono giudicati non significativi in ragione della scarsa estensione territoriale dell'area e del trascurabile aumento del carico urbanistico, del tipo di interventi previsti e del contesto territoriale interessato, già totalmente urbanizzato. Si ipotizza un'occupazione di suolo di soli 1.241 mq. Si segnalano inoltre potenziali impatti in fase di cantiere, comunque ritenuti non significativi.

Sebbene sia stata presentata per la verifica di assoggettabilità alla VAS a questo Ufficio dallo stesso comune un'altra variante urbanistica adiacente all'area oggetto del presente provvedimento, anche citata nella trattazione, tuttavia non vengono evidenziati i seppur minimi impatti cumulativi (allegato I, punto 2, alinea 2 D. Lgs. 152/06), derivanti da "effetti sinergici di diversi impatti dello stesso intervento, o dalla somma dello stesso tipo di impatto con altri prodotti da diverse sorgenti nell'area vasta interessata" (definizione dell'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale).

Ciò nonostante, attesa la natura e l'entità delle trasformazioni previste, nonché le caratteristiche delle aree interessate, si ritengono tali impatti non rilevanti e mitigabili.

Nel RAP non vengono indicate misure di mitigazione ma si segnala quanto prescritto nella Delibera del Commissario ad acta di adozione della variante:

- "Si prescrive la cessione gratuita a titolo di perequazione e standard in favore del Comune di Foggia delle p.lle 976, 138 e 143 e di parte delle aree ritipizzate sino a raggiungere la superficie complessiva di 1.554,00, con facoltà da parte della Ditta proprietaria di monetizzarla in toto o in parte".

Si rileva che non sono state date indicazioni sull'adozione di tecniche progettuali rispondenti a criteri di edilizia sostenibile, come previsto dalla I.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile".

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale, si ritiene che la Variante Urbanistica al PRG per la ritipizzazione di area a seguito di sentenza del TAR n. 1133/2011 nel Comune di Foggia non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione definitiva della variante.

Si acquisisca il parere definitivo dell'Autorità di Bacino della Puglia in ordine alla presenza di un reticolo cartografato su carta IGM 1:25000 segnalato dalla stessa AdB nella nota prot. n. 10350 del 30.08.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7226 del 12.09.2012.

Si acquisisca il parere previsto dall'art. 89 del DPR n. 380/2001 in ordine al vincolo sismico dell'area.

Si verifichi con l'Ufficio competente al Piano comunale di Protezione Civile la coerenza della destinazione urbanistica proposta dalla variante in oggetto con la tipizzazione indicata da quest'ultimo.

Si realizzino le aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'ultimazione dei lavori, utilizzando specie vegetali autoctone (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), e prevedendo il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora.

Si preveda "una fascia di verde alberato e sistemato per l'intero fronte lungo la Via B. Croce in

continuità, per quanto possibile in termini di ampiezza, con le aree verdi pubbliche già esistenti e/o previste dal PRG in fregio alla medesima viabilità" in analogia con le previsioni dell'area adiacente;

Per i parcheggi, pubblici e privati, si privilegi l'uso di pavimentazioni drenanti, e si preveda un'adeguata sistemazione a verde.

Si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si rammenta che in rapporto alla modalità di trattamento delle acque meteoriche sussiste l'obbligo dell'applicazione della normativa vigente in materia, sia nazionale che regionale (cfr Linee Guida del PTA "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e prima pioggia" Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21.11.2003 - Appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16.06.2002).

Si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla I.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:

- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari termici e fotovoltaici integrati);
- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);
- di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);

Per le fasi di cantiere:

- si dovrà tener conto del contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;
- ad evitare inquinamento potenziale della componente idrica, deve essere rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;
- nelle fasi costruttive dovranno essere proposte soluzioni impiantistiche locali (isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti;
- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;
- prevedere inoltre, dove possibile, l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi.

Si integrino gli elaborati di Piano, in particolare le Norme Tecniche di Attuazione con le indicazioni contenute nella nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota prot. n. 1252 del 28.01.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 1781 del 18.02.2012, e con quanto indicato ai punti precedenti.

Si integri il Rapporto Ambientale Preliminare, come modificato alla luce delle presenti prescrizioni, negli elaborati della variante da sottoporre alla definitiva approvazione.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze

idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- si verifichi, consultando l'Ente gestore dell'impianto di trattamento dei reflui, lo stato di attuazione degli interventi di adeguamento/ampliamento previsti nel Piano di Tutela delle Acque; si favoriscano azioni volte al monitoraggio e controllo dell'efficienza depurativa durante tutto l'anno dell'impianto di depurazione di riferimento;
- si favoriscano i sistemi di trasporto pubblico locale e la mobilità lenta (pedonale e ciclabile) per gli spostamenti verso il centro urbano (es. attraversamenti pedonali/ciclabili regolati, percorsi ciclabili, pedonali o percorsi promiscui pedonali/ciclabili, rafforzamento delle linee di autobus, inserimento di minibus elettrici per percorsi brevi o navette);
- si promuova la riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati e l'implementazione del sistema di raccolta differenziata.

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art.21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Variante Urbanistica al PRG per la ritipizzazione di area a seguito di sentenza del TAR n. 1133/2011 nel Comune di Foggia;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

Vista la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13.06.2008:

Vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della I.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Visto l'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica".

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS,

DETERMINA

- di escludere la Variante Urbanistica al PRG per la ritipizzazione di area a seguito di sentenza del TAR n. 1133/2011 nel Comune di Foggia Autorità procedente: Commissario ad acta nominato con sentenza TAR n. 1133/2011, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, all'Autorità procedente, Commissario ad acta nominato con sentenza TAR n. 1133/2011, ed al Comune di Foggia;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Regionale Urbanistica;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio Ing. C. Dibitonto